

22/05/2020

# Datore in regola non responsabile, sì alla legge

di Davide Colombo

roma

Luce verde sulla norma di tutela delle imprese da eventuali responsabilità civili o penali nei casi di riconoscimento di infezioni da Covid-19 per i propri dipendenti. L'intesa è maturata ieri e si è concretizzata in un emendamento al dl "Liquidità" messo a punto dal ministero del Lavoro con una riformulazione delle diverse proposte che erano state avanzate. Così il testo: "Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del Codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Con il nuovo dispositivo di legge, associato alla circolare Inail pubblicata mercoledì (n.22/2020), si dovrebbe chiudere un fronte di preoccupazione per le imprese. «Nessuna responsabilità per i datori di lavoro che applicano i protocolli in caso di nuovi contagi» ha assicurato in un'intervista televisiva la ministra Nunzia Catalfo, che ha annunciato l'ok alla norma «nelle prossime ore».

Il testo sembra assolvere anche dalla colpa l'imprenditore che abbia applicato i protocolli di sicurezza per mitigare i tre rischi di possibile contagio sul luogo di lavoro nei casi di mancato distanziamento, esposizione con soggetti che siano potenziali portatori del virus, o aggregazione. Un passo avanti anche rispetto al concetto di rischio professionale introdotto nel 1995. Inail, nella circolare di due giorni fa, ha spiegato che un'infezione Covid-19 di origine professionale e legata all'attività lavorativa si fonda su un giudizio di "ragionevole probabilità" ed è "totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio". Non solo. Ha chiarito anche che le patologie infettive contratte in occasione di lavoro (vale per il Covid-19, così come per l'epatite, la brucellosi, l'AIDS e il tetano) sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio poiché "la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta" anche quando i suoi effetti "si manifestino dopo un certo tempo". Non solo. Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incideranno (com'è anche il caso degli incidenti in itinere) sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono a carico "della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata", e quindi senza conseguenze sulle tariffe che devono pagare le imprese. Ora la norma, che precisa l'assolvimento dell'articolo 2087 con l'applicazione dei protocolli di sicurezza, ha chiuso il cerchio.